



**News n. 55 del 29 maggio 2024
a cura dell'Ufficio del massimario**

Il T.a.r. per il Lazio rimette alla Corte di giustizia UE alcune questioni interpretative circa il riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali.

Il T.a.r. per il Lazio, prendendo le distanze dalla posizione assunta dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle decisioni nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2023 (come successivamente dettagliate in sede di ottemperanza con sentenza n. 6 del 2024) e dubitando della compatibilità della stessa con il diritto dell'Unione, ha rimesso alla Corte di giustizia UE alcune questioni interpretative circa il riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali con particolare riferimento al titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-ter, ordinanza 3 maggio 2024, n. 8867 – Pres. Tricarico, Est. Gallo.

Unione europea - Riconoscimento qualifiche professionali – Accesso alla professione di insegnante – Valutazione del percorso di formazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

Vanno rimessi alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti:

- se l'art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE, letto alla luce dell'obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato membro d'origine non permetta l'esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio;*
- nel caso in cui l'art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE non abbia detto effetto ostativo, se le disposizioni del titolo III, capo I, della Direttiva 2005/36 debbano, dunque, essere interpretate nel senso che le autorità competenti in materia di riconoscimento delle*

qualifiche, acquisita la relativa istanza, siano sempre e comunque tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, ancorché non abilitante nello Stato membro d'origine, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione. (1)

(1) I. – L'ordinanza in rassegna del T.a.r. per il Lazio ha posto due quesiti di natura interpretativa con riguardo all'art. 13 della direttiva 2005/36/UE con particolare riferimento al titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno.

II. – L'ordinanza in esame è stata pronunciata nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha rigettato una richiesta per il riconoscimento ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva CE/36/2005, di un corso di specializzazione frequentato in Spagna ai fini della specializzazione nel sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.

III. – Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento (tra cui la l. 11 luglio 2002, n. 148 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" nonché il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"), il T.a.r. per il Lazio ha osservato che:

a) la giurisprudenza nazionale italiana ha sposato un'interpretazione estensiva della normativa in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali; nel dettaglio:

a1) l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisioni del 28 dicembre 2022 nn. 18 (oggetto di News UM n. 9 del 26 gennaio 2023 nonché in *Foro it.*, 2023, III, 335), 19, 20, 21 e 22 (oggetto di News UM n. 11 del 27 gennaio 2023 nonché in *Foro it.*, 2023, III, 335), ha affermato il principio di diritto secondo il quale, con riferimento al riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato dell'Unione europea, "deve ritenersi necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d'origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all'accesso alla «professione regolamentata» in quello di destinazione. In altri termini, il riconoscimento tipizzato dalla direttiva 2005/36/CE, normativamente predeterminato nel senso di una presa atto del titolo professionale, dell'attestazione di competenza, o dell'esperienza professionale acquisita dall'interessato, si colloca comunque in un sistema che, in vista dell'obiettivo di attuazione delle libertà economiche fondamentali dei Trattati

europei, si propone di «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli», come enunciato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con specifico riguardo al regime di riconoscimento automatico, ma con valenza espansiva anche per il regime generale di riconoscimento, demandato ad una fase amministrativa di verifica dei percorsi di formazione e acquisizione delle necessarie competenze professionali seguiti dall'interessato in ciascun Paese dell'Unione" (punto 9 della motivazione della decisione n. 18/2022); "la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte [citato] art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell'Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall'interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l'accesso alla «professione regolamentata» (punto 10 della motivazione della decisione n. 18/2022); in conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia UE sentenza 8 luglio 2021, C -166/2020, BB c. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (in *Foro it.*, rep. 2021, *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 1179), il Ministero dell'istruzione e del merito è tenuto: "- ad esaminare «l'insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d'origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione; - a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla «professione regolamentata» di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva" (punto 12 della motivazione della decisione n. 18/2022);

a2) la disciplina europea, come ricostruita dalle recenti pronunce dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), proprio con riferimento ai titoli di formazione sul sostegno conseguiti all'estero, ha dunque condotto il supremo consesso ad affermare che il Ministero debba esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo, "tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. Il Ministero valuterà dunque l'equipollenza dell'attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art.

14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE, come sta del resto già accadendo in analoghi casi già pervenuti all'attenzione di questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza [...] Peraltro anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l'obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa”;

a3) su tale punto, e, in particolare, sull'assunto dell'obbligo, per il Ministero, di procedere, ai sensi della direttiva 2005/36/UE, all'istruttoria afferente il percorso formativo svolto da chi richieda il riconoscimento del titolo conclusivo, anche ove questo differisca da quello italiano, la giurisprudenza amministrativa è giunta a ritenere illegittimi i provvedimenti espressi di rigetto delle istanze di riconoscimento dei titoli dei ricorrenti conseguiti in Spagna, che si limitino a ritenere che *“Si tratta di titoli non ufficiali dell'ordinamento della formazione superiore spagnola, trattandosi di «titoli propri» delle Università che li rilasciano, senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti”*; secondo tale giurisprudenza, in linea con i citati principi dell'Adunanza plenaria, *“non può essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la sola mancata produzione dell'Acreditación, dovuta alla circostanza che l'appellante non abbia conseguito il titolo di docente nelle Università spagnole, perché il Ministero deve valutare in concreto, all'esito di appropriata istruttoria e di congrua motivazione, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall'interessata, docente di scuola primaria abilitata in Italia per la scuola primaria su posto comune, abbia il medesimo contenuto «professionalizzante» di quello richiesto in Italia per essere ammessi in Italia all'insegnamento di sostegno, salva, se necessario, l'adozione di specifiche e opportune misure compensative [...] spetta al Ministero competente – quello dell'Istruzione e del Merito – verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”* (Cons. Stato, sez. VII, 8 marzo 2023, n. 2430); ed ancora: *“il Ministero deve sempre valutare in concreto, all'esito di appropriata istruttoria e motivazione, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dagli interessati abbia il medesimo contenuto di quello richiesto in Italia per essere ammessi*

in Italia all'insegnamento di sostegno, salva, se necessario, l'adozione di specifiche e opportune misure compensative" (per tutte T.a.r. per il Lazio, sez. IV-bis, 1° marzo 2024, n. 4168; 26 gennaio 2024, n. 1510; 27 novembre 2023, n. 17641);

- a4) ne discende che, seguendo l'ermeneusi di cui ai predetti precedenti giurisprudenziali, il Ministero competente dovrebbe sempre assicurare la valutazione relativa ai contenuti del percorso formativo seguito nello "Stato membro d'origine", comparandolo con quello previsto nell'ordinamento dello Stato ospitante, al fine di individuare misure compensative che ne consentano il riconoscimento; e ciò anche nel caso in cui il titolo oggetto della istanza non sia legalmente riconosciuto, nella sua ufficialità ed idoneità abilitante alla professione corrispondente, dallo Stato membro d'origine;
- b) il collegio dubita della compatibilità del diritto nazionale, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza, con la disciplina eurounitaria, con particolare riguardo alla fattispecie in cui il titolo oggetto della istanza di riconoscimento presentata nello Stato ospitante, qual è il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla parte ricorrente, non sia legalmente riconosciuto, nella sua ufficialità ed idoneità abilitante alla relativa professione, dallo Stato membro d'origine; e ciò in quanto l'applicazione dei principi di origine giurisprudenziale appena richiamati, nell'interpretare il diritto interno che ha dato recepimento alle direttive comunitarie 2005/36/UE e 2013/55/UE, condurrebbe a dover riconoscere nello Stato italiano, all'esito dell'esame delle competenze e previa imposizione – se del caso – di misure compensative, un titolo conseguito in altro Stato membro che, tuttavia, nello stesso Stato membro d'origine non abilita all'insegnamento sul sostegno;
- c) a tal fine si evidenzia che la direttiva 2005/36/UE:
 - c1) al considerando (1) individua l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri quale obiettivo della Comunità, finalizzato a riconoscere ai cittadini degli Stati membri la facoltà di esercitare, come lavoratori autonomi o subordinati, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale;
 - c2) al considerando (3) individua lo scopo della direttiva nel conferimento, a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, della garanzia di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo, senza, tuttavia, esonerare il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate;
 - c3) all'articolo 1 individua il proprio oggetto nella fissazione delle regole "con cui uno Stato membro (in seguito denominato «Stato membro ospitante»), che sul

- proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d'origine») e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione”.
- c4) all'articolo 4 stabilisce che il riconoscimento del titolo estero “permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro”;
 - c5) all'articolo 13 prescrive, quale condizione del riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante ai fini dell'accesso alla professione e del suo esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, che i richiedenti siano “in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio”;
 - c6) all'articolo 14 riconosce in capo allo Stato membro ospitante la facoltà di imporre al richiedente misure compensative al fine di rendere il percorso formativo seguito dal richiedente nello Stato d'origine analogo, in termini di durata o di contenuti sostanziali della formazione, a quello richiesto nello Stato membro ospitante;
- d) alla stregua della descritta disciplina di origine unionale il dubbio relativo all'applicabilità alla fattispecie della direttiva comunitaria n. 36/2005. discende dalle seguenti considerazioni:
- d1) l'ermeneusi della giurisprudenza nazionale rispetto all'ambito di applicazione della Direttiva 2005/36/UE ed alla disciplina nazionale di recepimento della stessa conduce a concludere nel senso che il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi dello stesso decreto permetta di accedere nello Stato italiano “alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano”, anche allorquando il titolo di formazione (che qualifica l'istante) conseguito nello Stato membro d'origine nel ridetto Stato non integri un titolo “ufficiale” e non sia legalmente riconosciuto quale titolo idoneo ad abilitare alla corrispondente professione; in altre parole, anche allorquando lo Stato membro d'origine neghi, come nel caso all'esame del Collegio, la stessa esistenza giuridica del titolo formativo fra quelli che il proprio ordinamento riconosce funzionali all'accesso alla professione ambita;
 - d2) l'articolo 13 della citata direttiva, in linea con i suoi considerando, come visto, impone, quale condizione per il riconoscimento, che questo sia riservato “ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione

- di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio”;
- d3) il ritenere sussistente l'obbligo degli Stati membri di procedere alla analisi dei contenuti dei percorsi formativi svolti in altri Stati membri ai fini del loro riconoscimento come titoli abilitanti, a prescindere dalla circostanza che il titolo formativo oggetto di istruttoria sia legalmente riconosciuto nello Stato membro di origine quale titolo idoneo ad abilitare alla professione corrispondente, potrebbe confliggere con la *ratio* delle direttive come espressa dai considerando e dall'articolo 13 su riportati;
- d4) l'estensione degli effetti del procedimento di cui alla richiamata Direttiva 2005/36/UE anche ai casi in cui il titolo formativo non rientri nel novero dei titoli formativi legalmente riconosciuti come tali dallo Stato membro d'origine conduce, in effetti, non già ad un mero riconoscimento di titolo *aliunde* conseguito, nella sua specifica portata ed efficacia, ma ad una vera e propria “novazione” della qualifica professionale, la quale da titolo idoneo all'esercizio della professione regolamentata nello Stato membro di origine diverrebbe titolo abilitante, per effetto dello stesso riconoscimento, nello Stato ospitante;
- d5) quale conseguenza di quanto al punto precedente, per il principio di mutuo riconoscimento e in virtù delle più generali previsioni di cui agli articoli 45, 49 e 165 TFUE finirebbe per essere introdotto e per circolare nell'ordinamento sovranazionale comunitario il titolo come originato, nella sua idoneità abilitante, non già in esito al percorso formativo nello Stato membro nel quale viene organizzato e seguito e concluso dall'istante, bensì dallo stesso procedimento di riconoscimento;
- d6) il titolo abilitante si imporrebbe così anche allo Stato membro d'origine che non ne abbia riconosciuto *ab initio* tale portata e nel quale lo stesso non risulti legalmente riconosciuto come abilitante alla professione cui in astratto corrisponderebbe;
- e) per contro nella giurisprudenza europea:
- e1) la Corte di giustizia UE, con sentenza dell'8 luglio 2021, C -166/2020, *BB c. Lietuvos Respublikos*, cit., si è pronunciata in relazione alla applicabilità della direttiva 2005/36/UE al caso di in cui la persona interessata non abbia ottenuto il titolo di formazione di farmacista, pur avendo soddisfatto, in pratica, le condizioni richieste per ottenere tale qualifica professionale non in uno, ma in più Stati membri, tra cui quello ospitante; con la ridetta decisione è stata esclusa l'applicabilità alla fattispecie della direttiva 2005/36/UE, ritenendo alla stessa comunque applicabili i più generali principi di cui agli articoli 45 e 49 del T.F.U.E.; la pronuncia ha ad oggetto la professione di farmacista, la quale - diversamente dal caso che occupa - è soggetta a riconoscimento automatico,

in presenza dei presupposti di cui alla norma comunitaria, ed affronta il differente caso in cui è in discussione, non già la legale esistenza, nello Stato membro d'origine, del titolo formativo oggetto dell'ambito riconoscimento, bensì il completamento del percorso che allo stesso conduce, da parte dell'istante nello Stato membro d'origine ; in tale specifica fattispecie la Corte di giustizia UE ha sancito il seguente principio: “per quanto attiene all'obiettivo della direttiva 2005/36, dai suoi articoli 1 e 4 emerge che lo scopo essenziale del riconoscimento reciproco consiste nel consentire al titolare di una qualifica professionale che gli apre l'accesso ad una professione regolamentata nel suo Stato membro d'origine di accedere, nello Stato membro ospitante, alla stessa professione per la quale egli è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla sul suo territorio alle stesse condizioni dei suoi cittadini (sentenza del 16 aprile 2015 Angerer, C 477/13, EU:C:2015:239, punto 36). Pertanto, il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali di cui alla suddetta direttiva presuppone che il richiedente disponga di una formazione che lo qualifichi nello Stato membro d'origine per esercitarvi una professione regolamentata”; ha pertanto concluso: “Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 2005/36, in particolare il suo articolo 1 e il suo articolo 10, lettera b), deve essere interpretata nel senso che essa non si applica a una situazione in cui una persona che chiede il riconoscimento delle sue qualifiche professionali non ha ottenuto un titolo di formazione che la qualifichi, nello Stato membro d'origine, per esercitarvi una professione regolamentata”;

e2) già in precedenza sempre la Corte di giustizia UE, con sentenza del 13 novembre 2003, C-313/01, Christine Morgenbesser c. Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova, aveva già avuto modo di chiarire che “spetta all'autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle citate sentenze *Vlassopoulou* e *Fernandez de Bobadilla*, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi. Questa procedura di valutazione deve consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti, da parte del suo titolare, il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quanto meno equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Tale valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di

presumere in possesso del titolare (v. sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 13, e Vlassopoulou, cit., punto 17)”; tuttavia nella ridetta fattispecie all’esame della Corte di giustizia UE si controverteva del diniego serbato dall’ordine degli avvocati di Genova rispetto ad una istanza di iscrizione all’albo dei praticanti avvocati formulata da soggetto che, non avendo ottenuto nello Stato membro d’origine (Francia) il “*certificat d’aptitude à la profession d’avocat*” (CAPA) (certificato d’idoneità alla professione di avvocato), non possedeva i titoli professionali per accedere allo status di “*stagiaire*” (praticante) nell’ambito della professione di avvocato nello stesso Stato. In tale contesto – si legge nella decisione in parola - “la «*maîtrise en droit*» di cui dispone non costituisce, di per sé sola, un “diploma, certificato o altro titolo» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48”; sicché, come nel caso di cui al precedente punto e1), anche in quest’ultima fattispecie, il titolo formativo conseguito nello Stato membro d’origine dalla ricorrente era ivi legalmente riconosciuto, ma ostava al riconoscimento della idoneità abilitante solo l’omesso completamente, in tale Stato, del percorso formativo propedeutico allo svolgimento della professione;

- f) diversamente, nella fattispecie qui all’esame:
- f1) lo Stato membro d’origine (Spagna) ha dichiarato che il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente “non è un titolo ufficiale in Spagna. È un titolo proprio dell’Università Cardenal Herrera” e “non abilita per l’esercizio della professione regolamentata di Maestro di Educazione primaria nelle specializzazioni di pedagogia terapeutica, o Udito e Linguaggio, che sono le professionalità che servono per l’educazione speciale in Spagna”;
 - f2) solo in ragione di tale specifica circostanza lo Stato italiano, quale Stato ospitante, ha negato che, relativamente a tale titolo, potesse procedersi al riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/UE, come recepita in Italia con il d.lgs. n. 206/2007;
 - f3) in effetti nella fattispecie mancherebbe la condizione posta dall’articolo 13 della direttiva, ovvero il possesso di una qualifica professionale prescritta nello Stato membro d’origine per esercitare, in tale Stato, la professione corrispondente;
- g) alla luce delle suddette considerazioni si impone, dunque, una pronuncia della Corte di giustizia UE anche con riguardo a tale specifica fattispecie, nella quale il titolo oggetto della istanza di riconoscimento denegato, rientrando fra quelli ai quali è applicabile, in astratto, la disciplina del riconoscimento generale, per espressa dichiarazione dello Stato membro d’origine, non è un titolo formativo “ufficiale” e non è ivi legalmente riconosciuto come titolo idoneo a permettere l’esercizio della corrispondente professione.

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

- h) Cons. Stato, Ad. plen. 28 dicembre 2022, n. 18 cit., ha chiarito che:
- h1) “il Ministero dell’istruzione è tenuto ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine”;
 - h2) “il Ministero dell’istruzione è tenuto a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla «professione regolamentata» di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva n. 2005/36/CE”;
- i) Cons. Stato, Ad. plen. 28 dicembre 2022, nr. 19, 20, 21 e 22 cit. ha affermato che *“Spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva n. 2005/36/CE”.*
- j) Cons. Stato, Ad. plen., 22 aprile 2024, n. 6 cit., pronunciandosi in ottemperanza in sede di esecuzione di un giudicato formatosi sulla sentenza della medesima Adunanza plenaria 28 dicembre 2022, n. 18 sulla questione del riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali conseguite all’estero, ha successivamente statuito:
- j1) che le misure organizzative adottate dall’Amministrazione in sede di esecuzione del giudicato inducano ad apprezzare la collaborazione istituzionale, volta ad evitare l’ulteriore proposizione di ricorsi nella materia in esame, ed a ritenere ragionevole la previsione formulata nei chiarimenti, in base alla quale le domande di riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale acquisiti all’estero ai fini dell’abilitazione in Italia all’insegnamento dovrebbero essere definite in tempo utile per l’assegnazione degli incarichi di docenza per il prossimo anno scolastico;
 - j2) che per quanto riguarda invece i ricorsi in ottemperanza in decisione, deve constatarsi che le domande di riconoscimento presentate dalle ricorrenti non sono state ancora definite, malgrado la loro posizione qualificata, derivante dal giudicato a loro favore e che l’eventuale necessità di definire criteri o introdurre ulteriori strumenti per facilitare la definizione delle domande possano essere sempre devolute dalle ricorrenti alla cognizione

dell'Adunanza plenaria, nella sede dell'ottemperanza, con gli strumenti di tutela previsti in caso di eventuali ulteriori ritardi;

- j3) di accogliere i ricorsi in ottemperanza e, per l'effetto, di ordinare al Ministero dell'istruzione e del merito di esaminare e definire le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite all'estero dalle ricorrenti, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione della sentenza.

